

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 19 novembre 2024

Plenaria

51ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 14.

MATERIE DI COMPETENZA

Documentazione fatta pervenire dal senatore Roberto Maria Ferdinando Scarpinato, in relazione ad un procedimento penale pendente contro terzi dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore BAZOLI (*PD-IDP*), fa preliminarmente presente che in data 4 novembre 2024 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, per l'eventuale seguito di competenza, la lettera fatta pervenire in data 31 ottobre 2024 dal senatore Roberto Maria Ferdinando Scarpinato.

Il senatore Scarpinato riferisce che, in data 5 settembre 2024, la Procura della Repubblica di Caltanissetta ha trasmesso all'onorevole Chiara Colosimo, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, di cui egli è componente, la trascrizione di trentatré intercettazioni di conversazioni telefoniche da lui intrattenute con l'ex magistrato dott. Natoli, indagato in un procedimento penale per il reato di calunnia e bersaglio diretto dell'attività di captazione.

Non essendo stata richiesta autorizzazione al Senato in ordine all'utilizzo delle suddette conversazioni, il senatore Scarpinato, in data 15 ottobre 2024, ha richiesto al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta di revocare con urgenza la trasmissione delle predette trascrizioni al Presidente della Commissione Antimafia.

In data 17 ottobre 2024 il Procuratore di Caltanissetta ha rigettato l'istanza fornendo le seguenti motivazioni.

In primo luogo la Procura rileva che l'articolo 5 della legge 2 marzo 2023, n. 22, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, prevede che quest'ultima possa ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari; la norma stabilisce inoltre che l'autorità giudiziaria possa trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. Secondo la Procura in questi ultimi rientrerebbero, in mancanza di espressa previsione di segno contrario, anche le eventuali trascrizioni di conversazioni captate. La Procura sostiene che tale disposizione costituisca « la concreta attuazione del principio generale di leale collaborazione tra le Istituzioni dello Stato, e, segnatamente, tra l'Autorità Giudiziaria e la Commissione sopra indicata »; nel rammentare che, per espresso dettato costituzionale (articolo 82 della Costituzione), essa « procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria », rimarca inoltre che, a norma del secondo comma del citato articolo 5 della legge istitutiva, « La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto ».

Sotto altro profilo, la Procura della Repubblica di Caltanissetta ritiene che le disposizioni della legge n. 140 del 2003, nonché quelle del codice di procedura penale, trovino applicazione nel momento in cui le conversazioni, alle quali partecipa occasionalmente un parlamentare, debbano essere utilizzate nel procedimento penale e non anche nel regolamentare i rapporti di cooperazione tra Istituzioni dello Stato.

In ordine alla revoca richiesta, si rileva che essa non è prevista da alcuna disposizione di legge e che non sia tecnicamente possibile, fermo restando – sempre secondo la Procura – il potere della Commissione di restituire gli atti al mittente secondo le sue insindacabili valutazioni.

Il senatore Scarpinato confuta le motivazioni addotte dall'autorità giudiziaria sotto diversi profili.

In primo luogo, egli esclude che possa configurarsi un « doppio binario » nella gestione delle conversazioni captate che coinvolgano parlamentari, secondo cui un utilizzo extra-processuale delle stesse per finalità di collaborazione tra Istituzioni sia esentato dal rispetto degli obblighi imposti a tutela della funzione parlamentare dall'articolo 68 della Costituzione o dalla legge di attuazione n. 140 del 2003.

In secondo luogo evidenzia che, tra le trentatré telefonate di cui trattasi, diverse avevano ad oggetto la propria attività politica e di parlamentare e che, riguardando anche un interlocutore presente nei locali del Senato, si potrebbe adombrare una possibile lesione del principio dell'immunità della sede.

L'elevato numero di captazioni, a suo avviso, renderebbe peraltro implausibile la qualifica di « casuali » di queste ultime, tanto più alla

luce del fatto che la stessa Procura aveva ritenuto tali conversazioni irrilevanti processualmente ed utili solo per fini extra-processuali.

La Procura avrebbe sostanzialmente ritenuto di essere esonerata non solo dal rispetto degli obblighi imposti dalla Costituzione a tutela della funzione parlamentare, ma anche da quelli imposti dal codice di procedura penale (ed in particolare dall'articolo 268, commi 2 e 2-bis) a tutela del diritto all'inviolabilità delle comunicazioni dei cittadini sancito dall'articolo 15 della Costituzione. In sintesi, secondo il senatore Scarpinato, il Procuratore di Caltanissetta, avvedutosi del carattere processualmente irrilevante delle conversazioni *de quibus*, le avrebbe tuttavia trascritte integralmente e trasmesse a soggetti del tutto estranei all'indagine, disattendendo il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007.

La violazione delle garanzie costituzionali sarebbe peraltro stata replicata dal Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, onorevole Colosimo, la quale avrebbe ritenuto a sua volta di non dover richiedere l'autorizzazione del Senato per l'utilizzazione delle conversazioni trasmesse.

Il senatore Scarpinato ritiene che quella in esame presenti diverse analogie con la vicenda che aveva investito l'onorevole Cosimo Ferri – vicenda nella quale egli stesso aveva ricoperto ruolo di relatore alla Camera dei deputati –, nella quale furono trasmesse, da parte della Procura della Repubblica di Perugia alla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, le trascrizioni di conversazioni nelle quali era interlocutore il citato parlamentare, non indagato, ma a sua volta intercettato a dialogare con un indagato, bersaglio dell'attività captativa. Viene evidenziato che in quel caso, indipendentemente dall'esito della vicenda, non fu posta in dubbio la necessità di richiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza per l'utilizzo nel procedimento disciplinare a carico dell'onorevole Ferri.

In estrema sintesi il senatore Scarpinato pone in evidenza il rischio che l'adesione alle tesi prospettate dalla Procura di Caltanissetta potrebbe stabilire un precedente valido *erga omnes* in base al quale qualsiasi pubblico ministero sarebbe legittimato ad intercettare a lungo un parlamentare, salvo poi scegliere se fare di tali comunicazioni un'utilizzazione processuale – richiedendo l'autorizzazione alla Camera di appartenenza – oppure un'utilizzazione extra-processuale, priva di tale obbligo; in tale ultimo caso le trascrizioni potrebbero essere trasmesse ad altre Autorità, le quali, a loro volta, potrebbero utilizzare liberamente tali intercettazioni senza richiedere alcuna autorizzazione preventiva al ramo del Parlamento di competenza.

Il senatore Scarpinato ritiene che da ciò discenderebbe un radicale svuotamento delle garanzie costituzionali attribuite ai parlamentari, determinandosi altresì un'irragionevole disparità di trattamento tra coloro le cui comunicazioni captate siano considerate rilevanti per il processo e coloro per cui le stesse siano ritenute irrilevanti.

Sotto altro profilo, viene rimarcato che il Senato e la Camera dei deputati potrebbero essere privati, per scelta discrezionale della magistratura requirente e per omissione individuale di singoli Presidenti di Commissioni parlamentari, del potere-dovere di salvaguardare l'autonomia del Parlamento contro indebite interferenze, realizzandosi una sostanziale liberalizzazione dell'utilizzazione delle intercettazioni per finalità extra-processuali, con correlativo rischio di una strumentalizzazione politica.

Per tali ragioni il senatore Scarpinato chiede che venga valutata la necessità di sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti della Procura della Repubblica di Caltanissetta ovvero, in subordine, che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari rivendichi la propria competenza esclusiva a decidere sull'utilizzabilità delle stesse intercettazioni, con particolare riferimento alla valutazione in merito al rispetto dei presupposti di legge di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

Il relatore propone di concedere all'interessato il termine di quindici giorni per chiedere di essere audito e/o per presentare memorie scritte, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) rileva che il richiamo all'articolo 135, comma 5, del Regolamento va riferito esclusivamente alle fattispecie di autorizzazione a procedere, mentre per le materie di competenza tale disposizione regolamentare non può essere utilizzata. Nonostante tale profilo di tipo formale, ritiene comunque possibile accogliere la proposta del relatore di svolgere l'audizione in questione.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) ritiene sempre utile ascoltare l'interessato nei casi di immunità, al fine di acquisire un quadro istruttorio completo ed articolato, che consenta alla Giunta di decidere con cognizione di causa.

Il senatore SALVITTI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) evidenzia che il rilievo formale del senatore Rastrelli inerisce esclusivamente al richiamo al comma 5 dell'articolo 135 del Regolamento, mentre sul piano sostanziale è sicuramente opportuno audire l'interessato.

Il relatore BAZOLI (*PD-IDP*) fa presente che l'audizione dell'interessato è sicuramente utile nel caso di specie, al fine di acquisire elementi informativi utili per la deliberazione finale che la Giunta dovrà assumere.

Il PRESIDENTE rileva che la prassi costante della Giunta ha sempre consentito audizioni, sia nei casi strettamente riconducibili all'interpretazione letterale del comma 5 dell'articolo 135 del Regolamento, sia per le materie di competenza, per le quali i relatori hanno sempre valu-

tato utili le audizioni dell'interessato. Cita a titolo esemplificativo le materie di competenza esaminate in precedenza, riguardanti il senatore Renzi, l'ex senatore De Bonis, l'ex senatore Giovanardi e l'ex senatrice Sudano. Anche per la materia di competenza in esame, il relatore Bazoli si è avvalso della facoltà di proporre l'audizione dell'interessato, valutandola utile. Nei futuri casi di materie di competenza, sarà demandato al relatore la valutazione dell'utilità di proporre o meno l'audizione.

La Giunta conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Documentazione fatta pervenire dall'onorevole Valeria Sudano, senatrice all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente contro terzi dinanzi alla Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 1° ottobre 2024 e proseguito nelle sedute del 16 ottobre e del 6 novembre 2024.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale. Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Interviene il senatore SALLEMI (*FdI*), il quale evidenzia che la condotta dell'autorità giudiziaria è fortemente lesiva delle prerogative di cui all'articolo 68 della Costituzione, circostanza che è chiaramente emersa anche in sede di audizione dell'onorevole Sudano. Invero, l'interessata ha appreso in maniera assolutamente incidentale di essere stata osservata e ascoltata mediante riprese e intercettazioni e che il proprio studio professionale era stato oggetto di ispezioni notturne da parte della polizia giudiziaria. Pertanto il senatore, anche a nome del Gruppo di appartenenza, dichiara di condividere in pieno le indicazioni del relatore, nel senso della proposizione di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell'autorità giudiziaria.

Interviene il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), il quale dichiara, anche a nome del proprio Gruppo, di votare a favore della relazione, in quanto nella fattispecie vi sono sufficienti ragioni per sollecitare un intervento della Corte costituzionale, allo scopo di fugare i dubbi sul corretto agire dell'autorità giudiziaria.

Anche il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) esprime una dichiarazione di voto favorevole, in quanto rileva in tal caso una palese ed evidente violazione delle garanzie previste dalle norme costituzionali. Ritiene quindi opportuno che i principi di garanzia della libera espressione

del mandato parlamentare siano riaffermati con un nuovo intervento del giudice costituzionale.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) manifesta, anche a nome del proprio Gruppo, l'adesione ai contenuti ed alla conclusione della relazione del senatore Maffoni. Invero, come evidenziato dal collega che l'ha preceduto, in tal caso si assiste ad una chiara violazione delle garanzie parlamentari, così come dimostrato dalla stessa onorevole Sudano, la quale ha riportato in particolare la circostanza che negli stessi locali in cui avvenivano le intercettazioni si svolgeva attività parlamentare, mentre era altresì risaputo che l'immobile tenuto sotto controllo dall'autorità giudiziaria era la sede della sua segreteria politica.

Per il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) gli abusi compiuti nella fattispecie in esame sono manifestamente evidenti e pertanto non possono non essere portati all'attenzione della Corte costituzionale. Annuncia quindi la propria dichiarazione di voto favorevole.

La senatrice DAMANTE (*M5S*), pur ribadendo che le garanzie parlamentari non debbano essere utilizzate allo scopo di ostacolare l'attività della magistratura, nel caso di specie esprime l'opportunità di sottoporre la questione alla Corte costituzionale, affinché chiarisca il corretto bilanciamento nell'esercizio dei poteri dello Stato e pertanto esprime, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sulla relazione, come atto di responsabilità istituzionale al fine di riaffermare i principi dello Stato di diritto.

Nessun altro chiedendo di intervenire e previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta del relatore Maffoni, volta a sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell'autorità giudiziaria procedente.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta conclusiva avanzata dal relatore, senatore Maffoni, e lo incarica di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 14,30.